



## **FAQ – frequently asked questions**

### **BANDO NUOVA IMPRESA 2025**

#### **Aggiornate all'8 gennaio 2025**

**1. Quali spese sono ammissibili alla voce f) contabilità e fiscalità?**

Sono ammissibili solo i costi relativi all'avvio di impresa. Si specifica per opportuna chiarezza che sono escluse in ogni caso le spese per tasse e oneri fiscali anticipate dal professionista.

**2. Per un lavoratore autonomo o professionista ordinistico che lavora nella propria abitazione, è possibile rendicontare le spese di locazione della sede o altre spese (es. arredi)?**

No, in quanto si tratta di un uso promiscuo dello spazio. Tra le spese non ammissibili si cita "spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa".

**3. Nel caso in cui due imprese con assetti proprietari coincidenti presentassero domanda contemporaneamente, quale delle due si considera?**

Come riportato all'articolo B1 del bando in caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese:

- che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
  - che abbiano medesimi amministratori o soci;
- sarà ammessa solo **la prima** delle domande presentate, in ordine cronologico.

**4. Che tipo di valorizzazione deve essere data del contributo ricevuto?**

I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia evidenziando sul sito internet del beneficiario che l'attività è stata avviata con il sostegno finanziario di Regione Lombardia con la seguente dicitura: "Attività avviata con il contributo di Regione Lombardia – Bando Nuova Impresa 2025".



**5. È ammissibile una nuova impresa derivante da cessione?**

È ammissibile solo se ha un nuovo codice fiscale e partita IVA e se la cedente è cessata.

**6. È ammissibile una nuova impresa da scissione?**

No, non si considera nuova impresa un'impresa derivante da scissione.

**7. È ammissibile un'impresa derivante da donazione?**

No, non si considera nuova impresa un'impresa derivante da donazione.

**8. Sarà possibile presentare una domanda di finanziamento a rendicontazione delle spese sostenute a valere sull'avviso Bando Nuova impresa 2025 avendo fruito di agevolazioni sull'avviso Bando nuova impresa 2024 (o su annualità precedenti), avendo cura di non imputare gli stessi costi?**

No, se l'impresa è stata beneficiaria del bando in annualità precedenti, non può presentare domanda sull'edizione 2025.

**9. È ammissibile la formazione?**

No, la formazione non rientra tra le spese ammissibili. In generale se le spese non sono indicate tra le spese ammissibili, non sono ammissibili (come indicato nel bando).

**10. È ammissibile una nuova impresa che effettua l'affitto di ramo d'azienda?**

Di per sé l'affitto di ramo d'azienda è possibile, si tenga però presente che saranno ammissibili solo i canoni di affitto dei locali mentre l'affitto di beni e attrezzature non è ammissibile.

**11. Sono ammissibili spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti in cartongesso, sanitari ecc.?**

No, tali spese non rientrano tra le spese ammissibili. In generale se le spese non sono indicate tra le spese ammissibili, non sono ammissibili (come indicato nel bando).

Si specifica che, come previsto dal bando, è ammissibile la realizzazione di strutture, anche in muratura, **solo se** strettamente collegate a beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati sul bando (ad. es. base in muratura per un macchinario).



**UNIONCAMERE  
LOMBARDIA**  
Camere di commercio lombarde

**12. È ammissibile la partecipazione di uno studio associato tra professionisti?**

Le associazioni tra professionisti ordinisti o tra lavoratori autonomi non sono ammissibili. I beneficiari del bando sono le micro, piccole e medie imprese e i singoli lavoratori autonomi o singoli professionisti ordinistici.